

COMUNE DI NOVARA

Consiglio Comunale

GRUPPO CONSIGLIARE DEL

PARTITO DEMOCRATICO



MOZIONE

CONTRASTO ALLA LUDOPATIA

Premesso che:

- La Regione Piemonte ha approvato la legge "Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico", L.R. 2 maggio 2016, n. 9,
- dall'approvazione della legge regionale sono trascorsi più di 120 giorni
- con il termine ludopatia o gioco d'azzardo patologico (G.A.P.), definito dall'OMS come "malattia sociale", si intende l'incapacità di resistere all'impulso di giocare d'azzardo o fare scommesse. Il gioco d'azzardo patologico, essendo una dipendenza comportamentale patologica è una malattia in grado di compromettere la salute e la condizione sociale del singolo individuo e della sua famiglia. L'OMS lo assimila ad altre dipendenze, considerando affetti da gioco patologico i soggetti che presentano sintomi clinicamente rilevanti legati alla perdita di controllo sul proprio comportamento di gioco, con evidente coazione a ripetere e con condotte compulsive tali da arrecare grave deterioramento alla loro personalità;
- il gioco d'azzardo lecito è diventato, negli ultimi anni, nel nostro Paese un fenomeno considerevole che desta allarme sociale. L'Italia con 15 milioni di giocatori abituali è tra i primi paesi al mondo per consumi di gioco d'azzardo. In Piemonte, con la capillare distribuzione sul territorio regionale degli apparecchi da gioco, avvenuta soprattutto nell'ultimo decennio, si è registrato un vero e proprio picco di spesa pro capite (si stima una cifra che si aggira tra 1.703 e 1.890 euro) e i pazienti affetti da ludopatia in forma grave sono quadruplicati. Inoltre il 42% dei ragazzi tra i 14 e i 19 anni ha dichiarato di aver già provato a giocare;
- la teoria convenience gambling è ormai dimostrata da molti studi. convenience significa "comodità", vicinanza e prossimità, dimostrando che l'azzardo mediato tecnologicamente, istantaneo nella sua fruizione senza soglie o barriere ha un'altissima nocività

- il Tar di Brescia nel 2017 ha rigettato i ricorsi di Lottomatica, Lotterie nazionali e Lotto Italia contro i provvedimenti del Comune di Bergamo: un sindaco e la sua amministrazione comunale possono introdurre limitazioni alla vendita di scommesse, slot machine etc. nella propria città, perché un sindaco può e deve agire a tutela dei suoi cittadini, della loro salute e sicurezza. Il Tar ha definito Slot machine e videolottery, “più insidiosi, ad esempio delle scommesse ippiche e sportive, perché “implicano un contatto diretto ed esclusivo tra l’utente e la macchina senza alcuna intermediazione umana volta a disincentivare, per un normale meccanismo patologico legato al senso del pudore, l’ossessione del gioco, specie nella fase iniziale del processo di dipendenza patologica”.
- Il sindaco secondo l’art.50, comma 7, del d.lgs. 267/2000 ha piena competenza in tema alla tutela della salute dei suoi cittadini e dei minori in particolare

considerato fondamentale intervenire in merito:

- a) alla tutela dei minori;
- b) alla tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d’azzardo, in funzione del benessere pubblico e nell’ottica di prevenire il gioco d’azzardo patologico;
- c) al contenimento dei costi sociali, umani ed economici, derivanti dall’assiduità al gioco d’azzardo, con particolare riferimento alle ricadute negative che detta assiduità comporta nel contesto familiare e per la popolazione anziana, sia in termini di sovra-indebitamento (con possibile ricorso al prestito a usura) sia di autosegregazione dalla vita di relazione e affettiva;
- d) alla riduzione del danno derivante dalla sindrome da Gioco d’Azzardo Patologico;
- e) alla tutela della sicurezza urbana, del decoro urbano, della quiete della collettività.

IMPEGNA SINDACO E GIUNTA

1. A recepire ed attuare la nuova normativa regionale predisponendo un regolamento e ordinanza in merito a
 - apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi tradizionali);
 - apparecchi collegati fra di loro, in tempo reale, alla rete e ad un server centrale presente nella sala dove sono installati, il quale comunica costantemente con un server nazionale centralizzato che gestisce le vincite (sale VL T - videolottery - sale SLOT);
 - scommesse su competizioni ippiche, sportive e su altri eventi;

prevedendo:

- limitazioni di orario
- Divieto ad aprire o mantenere in esercizio nuove sale gioco, centri scommesse, o spazi per il gioco a 500 metri da luoghi sensibili
- Il divieto qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse o all'installazione degli apparecchi per il gioco
- A trasmettere alla Giunta regionale, come da art. 10 della L.R. n. 9/2016,
- Ad intraprendere tutte le azioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni della nuova normativa regionale, con adozione delle relative sanzioni ai sensi dell'art. 11 della l.r. 9/2016.

2. a riattivare un percorso condiviso con servizio sanitario, associazioni di categoria e di volontariato per promuovere percorsi di promozione e diffusione informazioni sul tema

3. promuovere all'interno delle scuole percorsi educativi sul tema.

per il gruppo del Partito Democratico

Sara Paladini, Andrea Ballarè, Emanuela Allegra, Elia Impaloni, Pirovano Rossano, Tino Zampogna

Novara, 21 marzo 2017